



Associazione Nazionale Finanziari d'Italia

- Presidenza Nazionale -

“Centro di Assistenza Legale e Pensionistica”

Via A. Caroncini, 19 - 00197 ROMA - Tel. 06 8084270 - Fax 06 8078614

e mail: assistenzelegale@assofinanziari.it

OGGETTO: RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO CON INCLUSIONE NELLA BASE DI CALCOLO DEI SEI SCATTI STIPENDIALI AI SENSI DELL'ART. 6 BIS D.L. NR. 387\1987

Il Centro di Assistenza Legale, come preannunciato, ha avviato un'iniziativa legale volta a tutelare i diritti ed interessi del Personale Militare **cessato a domanda** che non ha beneficiato dell'inclusione dei **sei scatti stipendiali nella base di calcolo della buona uscita**.

La vertenza, oltre a trovare supporto giuridico nel testo delle disposizioni normative di cui all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, è suffragata in una recente sentenza del **Consiglio di Stato** del 2019, nella quale è statuita la spettanza del beneficio in parola, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita. Il rilievo dell'INPS, secondo cui l'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 sarebbe applicabile al solo personale *"cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto"* - **ad avviso del giudice amministrativo** - *contrastata* con il secondo comma del medesimo DL, a mente del quale *"le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile"*.

Il **ricorso riguarda** il personale militare cessato a domanda con almeno **55 anni di età e 35 anni di servizio utile**. Si ritiene opportuno segnalare che il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto ex articolo 20 del D.P.R. n. 1032/1973. Il termine quinquennale, salvo interruzioni, decorre dal momento dell'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (Cons. Stato Sez. VI, 10/08/2018, n. 4899).

Secondo stime, il beneficio dell'inclusione dei sei scatti stipendiali nella buona uscita comporterà una riliquidazione media pari ad € 10.000,00: l'importo è variabile in funzione del grado rivestito e degli anni di servizio utile all'atto del congedo.

La controversia sarà avviata dal Centro attraverso la notifica di una formale diffida e messa in mora indirizzata al CIAN ed all'Inps che varrà, peraltro, quale atto interruttivo dei termini di prescrizione di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 1032/1973. All'esito dell'istanza verrà rivendicato il diritto in sede giurisdizionale.

In materia di indennità di buonuscita dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche v'è giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. L'iscrizione a ruolo del ricorso amministrativo giurisdizionale comporta il versamento di una tassa (contributo unificato) per le spese degli atti giudiziari. Gli importi del contributo unificato sono indicati nell'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Suppl. ordinario n. 126 alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 139). L'imposta di iscrizione per il ricorso amministrativo giurisdizionale per il P.I. è pari ad € 325,00. La tassa de quo, in ipotesi di più adesioni, verrà ripartita tra i ricorrenti compresi nella medesima circoscrizione giurisdizionale.

**** * * * * *

È possibile chiedere informazioni e/o aderire al ricorso attraverso e-mail da inviare all'indirizzo di posta elettronica assistenzelegale@assofinanziari.it e/o info@studiolegalebacci.com, specificando all'oggetto **“6 bis”** ed indicando nel testo:

✓ dati anagrafici;

- ✓ residenza;
- ✓ recapito telefonico;

L'interessato dovrà specificare nella mail i seguenti ulteriori dati:

- ✓ sede di servizio al momento del congedo;
- ✓ data del congedo;
- ✓ data liquidazione del TFS;
- ✓ età anagrafica posseduta all'atto del congedo ed anni di servizio utile effettivo;
- ✓ numero della posizione iscrizione pensione;
- ✓ direzione provinciale INPS che eroga la pensione.

Il Centro risponderà tramite e-mail inviando la modulistica necessaria già precompilata per facilitarne l'eventuale adesione.

L'interessato, presa visione dei costi e condizioni proposte nel conferimento incarico, potrà scegliere se aderire, spedendo semplicemente i moduli debitamente sottoscritti all'indirizzo di Studio (Avv. Mario Bacci, Via Luigi Capuana, 207 00137 Roma) anticipando l'adesione via e-mail.

L'invio da parte dell'interessato della mail recante la richiesta di informazione, corredata dei dati anagrafici, non è vincolante e, come tale, non farà sorgere alcun rapporto di mandato che, viceversa, si costituirà solo all'atto della ricezione della modulistica debitamente sottoscritta. I dati forniti saranno utilizzati al sol fine di agevolare la compilazione dei moduli. Resta inteso che, in caso di mancata adesione, tutti i dati forniti saranno cancellati. Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il responsabile del Centro di Assistenza Legale e Pensionistica

F.to Mario Avv Bacci

PS: si precisa che i costi procedurali preventivati nel fac-simile allegato¹ riguardano *il caso del singolo Socio*. L'eventualità di **più adesioni** nella Sezione sarà presa in considerazione per formulare **migliore preventivo** così da abbattere ulteriormente le spese di procedura, appesantite dal versamento della tassa di iscrizione.

Per trasparenza ed anche al fine di un miglior apprezzamento della proposta di conferimento incarico, si allega un *preventivo di paragone*² redatto secondo valori minimi di liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 (Competenza: T.A.R. Valore della Causa: Indeterminabile - complessità bassa) estraibile dal sito web: <https://www.avvocatoandreani.it/servizi/calcolo-compenso-avvocati-parametri-civili-2014.php>

¹ FAC-SIMILE CONFERIMENTO INCARITO A ADESIONE

² FAC- SIMILE PREVENTIVO TARIFFA AVVOCATI NON CONVENZIONE ANFI